



COMUNE di SERRA SAN QUIRICO

(Provincia di Ancona)

ORDINANZA N. 13/13 DEL 25-10-2022

COPIA

Oggetto: DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE CON ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO, ECCETTO RESIDENTI, FRONTISTI ED AUTORIZZATI - STRADA COMUNALE PIAN DELLE VENE (CONTRADA SERRALTA).

II SINDACO

RITENUTA la propria competenza all'emanazione del presente atto amministrativo, ai sensi degli artt. 54, 97 e 109 del D.Lgs. n.ro 267 del 18.08.2000 (Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali), oltre del vigente Regolamento sull'Ordinamento Uffici e Servizi del Comune di Serra San Quirico;

VISTO l'art. 56 del vigente Statuto Comunale;

VERIFICATE le caratteristiche strutturali e geometriche della Strada Comunale Pian delle Vene (Contrada Serralta) e valutato lo stato dei luoghi, in particolare:

- la ridotta larghezza della sede stradale;
- gli incroci malagevoli;
- il fondo malagevole;
- lo stato del guard rail;
- la presenza del canale Enel, in alcuni tratti nell'immediato sottostrada;
- il notevole traffico veicolare all'uopo ed altresì la sostenuta velocità ;

siano tali da non rendere agevole il transito di un numero così accertato elevato di veicoli;

RAVVISATA la necessità di tutelare gli utenti deboli della strada (con particolare riguardo ai pedoni ed ai conducenti di velocipedi), da un flusso troppo consistente di veicoli, dalle criticità connesse al potenziale aumento dei sinistri stradali o dai pericoli arrecati all'incolumità di tutti gli utenti stradali;

RICORDATO che il compito primario degli enti proprietari delle strade è quello di garantire la sicurezza e l'incolumità pubblica;

RITENUTO che, a tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza pubblica e di pubblico interesse nonché per esigenze di carattere tecnico, si rende necessario adottare un provvedimento che limiti il numero dei veicoli autorizzati a transitare lungo la strada/via descritta in oggetto, al fine di tutelare la sicura circolazione degli utenti stessi e, contemporaneamente, permettere una usura più contenuta e quindi una più efficace manutenzione del fondo stradale;

CONSTATATO che il transito dei veicoli sarà comunque garantito in altre direttrici stradali;

SENTITI a tale riguardo la Giunta Comunale, l'Ufficio Polizia Locale ed anche l'Ufficio Tecnico Comunale;

RITENUTO, pertanto, opportuno adottare apposito provvedimento al fine della conseguente regolamentazione della viabilità;

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n.ro 267 ed il vigente Regolamento sull'Ordinamento Uffici e Servizi del Comune di Serra San Quirico;

VISTI gli artt. 5, comma 3, 6 e 7 nonché gli artt. 39, 40 e 42 del vigente Codice della Strada, approvato con D.Lgs. 30.04.92, n.ro 285 aggiornato con D.Lgs. 10.09.93 n.ro 360 e s.m.i. che conferiscono all'ente proprietario della strada, il potere per la regolamentazione della circolazione a mezzo apposita ordinanza;

VISTO il Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del N.C.D.S. approvato con D.P.R. 16.09.96, n.ro 610;

Al sensi di tutte le leggi ed aggiornamenti vigenti in materia;

ORDINA

per i motivi suesposti:

- 1) che, a causa delle ristrette dimensioni della strada stessa e dello stato dei luoghi e dai pericoli conseguenti derivanti da un eccesso di veicoli in transito nonché per le altre motivazioni descritte in premessa, sia vietato il transito veicolare lungo la Strada Comunale “Pian delle Vene” – Contrada Serralta, con decorrenza, dalla pubblicazione del presente provvedimento che rende esecutiva l'apposita segnaletica stradale all'uopo predisposta ed in fase di posa in opera.
- 2) di disporre la deroga dal divieto imposto dalla presente Ordinanza, a:
 - residenti/proprietari di immobili in Contrada Serralta ed ai frontisti/proprietari terrieri/conduttori all'uopo;
 - questi ultimi per il solo accesso ai fondi ed alle abitazioni situate nelle vie interessate;
 - alle attività produttive ed a quelle ricettive in loco;
 - residenti di Contrada Serralta con imbocco da via Fratelli Bandiera ed anche ai residenti di via Fratelli Bandiera, in considerazione dei disagi conseguenti al locale passaggio a livello;
 - a coloro che accedono per visita o per rendere servizi o altro, presso le abitazioni o terreni dei residenti o proprietari.
 - veicoli adibiti alla raccolta di rifiuti, veicoli per la pulizia delle strade, per la potatura/regolazione delle piante a dimora, veicoli del servizio postale o di consegna plichi/pacchi di corrispondenza e veicoli adibiti al trasporto scolastico;
 - mezzi agricoli diretti ai fondi e a quegli autocarri che in base alla documentazione di trasporto, dimostrino di aver destinazione negli ambiti delle strade interessate dal provvedimento;
 - velocipedi.

Sono inoltre esclusi dal divieto, i veicoli in circolazione per motivi di servizio, di proprietà:

- a. delle Pubbliche Amministrazioni;
- b. Vigili del Fuoco e Protezione Civile;
- c. Servizi di Pronto Soccorso, Croce Rossa Italiana, Croce Verde o similari;
- d. Associazioni costituite di trasporto umanitario di persone e cose;

- e. Forze Armate;
- f. Corpi di Polizia dello Stato e Locali;
- g. Imprese debitamente autorizzate;
- h. Mezzi di trasporto pubblico.

DISPONE

Che alla presente Ordinanza venga data la massima pubblicità mediante affissione all'Albo on-line e Pretorio Comunale e la pubblicazione sul sito internet del Comune;

Che copia della presente Ordinanza venga trasmessa:

- alla Prefettura di Ancona;
- al Comando Polizia Locale;
- al Comando Stazione Carabinieri;
- allo Stabilimento della Ditta Elica con sede presso il Comune di Mergo.

L'Ufficio Tecnico Comunale e l'Ufficio Polizia Locale, ciascuno per le rispettive competenze, sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.

Gli altri Ufficiali ed Agenti della Forza pubblica sono incaricati della sorveglianza della presente ordinanza.

La presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio ed all'Albo on-line per 30 giorni consecutivi.

AVVERTE

CHE RIMANGONO INVARIATE LE PRECEDENTI DISPOSIZIONI IN ORDINE AL LIMITE DI VELOCITA' (30 KM/H) ED IL DIVIETO DI TRANSITO AI MEZZI SUPERIORI A 35 Q (FATTA ECCEZIONE AI RESIDENTI ED AUTORIZZATI) ED A QUANT'ALTRO NON ESPRESSAMENTE QUI INDICATO MA EVIDENZIATO IN LOCO DALLA SEGNALETICA STRADALE VIGENTE.

Che i contravventori alle disposizioni della presente Ordinanza, fatte salve eventuali e più gravi responsabilità penali, saranno puniti ai sensi del vigente Codice della Strada – D.Lgs. 30/04/1992 n. 285.

Resta inteso che l'Amministrazione Comunale rimane sollevata da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato rispetto del presente provvedimento per eventuali danni a persone, animali e cose e che per ogni esigenza di urgenza sanitaria o interventi di polizia e di pronto

intervento che si dovessero presentare e che assumono carattere prioritario sul valore del presente provvedimento, lo stesso si intende conseguentemente sospeso.

In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo 285/1992, nel termine di 60 giorni, può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture, con la procedura di cui all'art. 74 regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992;

Il presente atto sarà trasmesso ai Responsabili di riferimento per i provvedimenti di competenza.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO
F.to ISPETTORE CAPO CINZIA
AGOSTINELLI

IL SINDACO
F.to BORRI TOMMASO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE, visti gli atti d'ufficio , attesta che la presente ordinanza viene affissa all'Albo Pretorio del Comune di Serra San Quirico per quindici giorni consecutivi dal 27-10-2022 al 11-11-2022..

Serra San Quirico, 27-10-2022

II SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT.SSA DI NICOLA MARIA
TERESA

E' COPIA CONFORME ALL' ORIGINALE

Serra San Quirico , 27-10-2022

II SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA DI NICOLA MARIA
TERESA